



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 8/2021 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 30.4.2021 Morazzano Claudio Giuseppe ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del dott. Paolo Corradino;
- che con relazione del 5.3.2021, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dal ricavato della vendita degli immobili di proprietà dell'istante, che dovrà avvenire tramite procedure competitive *ex art. 14 novies* co. 2 l. 3/2012, nonché dalle somme che l'istante si è impegnato a versare nella misura di € 600,00 mensili (il cui accantonamento verrà effettuato alla data del presente decreto di apertura della liquidazione del patrimonio per n. 48 rate mensili per un importo complessivo pari ad € 28.800,00)



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

– che gli immobili di proprietà dell'istante sono quelli indicati nella visura allegata alla relazione particolareggiata (all. n. 22) e qui di seguito riportati:



Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 15/01/2021

Data: 15/01/2021 - Ora: 11.05.33

Segue

Visura n.: T121938 Pag: 1

Dati della richiesta	MORAZZANO CLAUDIO GIUSEPPE Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di GENOVA
Soggetto individuato	MORAZZANO CLAUDIO GIUSEPPE nato a GENOVA il 25/02/1952 C.F.: MRZCDG52B25D969Y

1. Immobili siti nel Comune di RONDANINA(Codice H546) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe		Superficie(m²)		Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori
							ha	ca	Dominicale	Agrario		
1	16	243		-	CAST FRUTTO	3	27	08	Euro 1,54 L. 2.979	Euro 1,96 L. 3.791	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
2	31	81		-	SEMINAT IVO	2	02	98	Euro 0,46 L. 894	Euro 0,92 L. 1.788	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
3	31	89		-	SEMINAT IVO	2	04	77	Euro 0,74 L. 1.431	Euro 1,48 L. 2.862	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
4	31	129		-	SEMINAT IVO	2	11	60	Enro 1,80 L. 3.480	Euro 3,59 L. 6.960	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
5	32	43		-	CAST FRUTTO	3	33	86	Euro 1,91 L. 3.692	Euro 2,43 L. 4.698	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
6	32	44		-	CAST FRUTTO	3	16	90	Euro 0,96 L. 1.859	Euro 1,22 L. 2.366	Impianto meccanografico del 29/07/1976	
7	34	53		-	PASCOLO	U	05	92	Euro 0,46 L. 888	Euro 0,37 L. 710	Impianto meccanografico del 29/07/1976	

Totale: Superficie 01.02.81 Redditi: Dominicale Euro 7,87 Agrario Euro 11,97



Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 15/01/2021

Data: 15/01/2021 - Ora: 11.05.34

Fine

Visura n.: T121938 Pag: 2

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI ONERI REALI
1	MORAZZANO Claudio Giuseppe nato a GENOVA il 25/02/1952	MRZCDG52B25D969Y*	(1) Proprietà per 1/1
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 15/08/2015 protocollo n. GE0037133 in atti dal 02/02/2016 Rogante: MORAZZANO Sede: GENOVA Registrazione: UU Sede: GENOVA Volume: 9990 n. 84 del 13/01/2016 (n. 2219.1/2016)		

Unità immobiliari n. 7

Visura telematica esente al titolare di diritti reali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies, l. 3/2012



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **MORAZZANO CLAUDIO GIUSEPPE**, Codice fiscale: MRZCDG52B25D969Y;
- nomina liquidatore il dott. **PAOLO CORRADINO** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 *quinquies* co. 2 lett. b), L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto (l'istante ha in particolare dato atto della pendenza del pignoramento del quinto della pensione in seguito alla procedura di pignoramento presso terzi promossa da Banca Intesa Sanpaolo spa),
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.
- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 13.5.2021.

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

SOVRAINDEBITAMENTO: MORAZZANO CLAUDIO GIUSEPPE.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 14 TER L. N. 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE L. 176/2020

DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 137/2020

Il Sig. Morazzano Claudio Giuseppe, nato a Genova il 25 febbraio 1952 ed ivi residente alla Via Montallegro 32 A int. 48, C.F. MRZCDG52B25D969Y, elettivamente domiciliato per tutti i fini ed effetti di legge, in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50, presso lo studio e la persona dell'Avv. Simona Pometto del Foro di Genova, la quale lo rappresenta, assiste e difende, giusta mandato in calce al presente atto. L'Avv. Simona Pometto chiede che tutte le comunicazioni endoprocessuali vengano effettuate al seguente indirizzo PEC: simona.pometto@ordineavvgenova.it

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 lo scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- in data 25 novembre 2020 lo stesso ha depositato istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (cfr. allegato 4 doc. 1), poi nominato nella persona del dott. Paolo Corradino, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova al n. 1906 A, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Chiavari (Ge) , Via Zara n. 35/8, PEC:paolocorradino@pec.studioarzor.it, quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 (cfr. allegato 1 del doc. 1);
- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, lo scrivente è un "consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
- ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012 successivamente modificato dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 cd " decreto ristori", lo scrivente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- non ha già beneficiato dell'esdebitamento per due volte;
- o ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- o l'art. 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis , Legge 3/2012 (doc. 1).

Tanto premesso il Sig. Morazzano Claudio Giuseppe chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC di Genova, nella persona del DOTT. Paolo Corradino oltre a tutta la documentazione richiesta.

BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

Il Sig. Morazzano Claudio Giuseppe gode di trattamento pensionistico dal 2008 e percepisce la somma mensile di euro 1.950,00 al lordo della cessione del quinto e rappresenta la sua unica fonte di reddito. Il suo nucleo familiare è composto solo dal sovra indebitato (cfr. allegato n. 3 del doc. 1).

Una delle cause del sovraindebitamento del Sig. Morazzano Claudio Giuseppe, è da individuarsi nella malattia della madre la quale, il 24 dicembre 2011, di anni 88, cadeva e si fratturava per l'ennesima volta il femore. Dopo la riabilitazione la mamma del conchiudente, non era più in grado di vivere da sola diventando invalida al 100% e quindi non autosufficiente. Da qui nacque l'esigenza di collocare la stessa in una struttura (RSA) idonea che veniva individuata nella Casa di Riposo Hotel di Varazze, con una retta mensile di euro 1.650,00. Poiché la madre percepiva soltanto una pensione di euro 850,00 mensili, Morazzano Claudio, ha dovuto provvedere a integrare la retta e a sostenere il costo delle medicine di

cui necessitava in quanto non mutuabili (una infinità di visite ortopediche, apparecchi acustici, protesi dentaria, acquisto di busto ortopedico per la schiena) oltre alle spese di trasporto che doveva affrontare tre volte alla settimana per raggiungere Varazze , tutti questi costi concorsero ad aggravare la situazione economica alquanto già precaria del debitore. Nonostante tutta l'assistenza prestata a favore della madre, nel 2015 l'ennesima caduta, avvenuta nella hall della casa di riposo Hotel Gronda, peggiorò la situazione.

Conseguentemente a tale caduta, alla madre del ricorrente, si occludeva un'arteria della gamba sinistra per cui fu necessario sottoporla a by pass a Villa Azzurra a Rapallo con un costo di circa euro 2.000,00 ed inoltre, la ferita, provocata dal gesso, causava l'inizio di cancrena non riconosciuta dai medici tanto che ebbe come conseguenza estrema l'amputazione della parte inferiore dell'arto sinistro.

Nonostante tutti questi interventi nel Ferragosto del 2015, avvenne il decesso della mamma del conchiudente, che comportò una ulteriore spesa per il funerale di euro 3.361,02.

Venne consigliato al debitore di fare causa ai medici sulla base delle cartelle cliniche al fine di ottenere un risarcimento del danno, ma l'esito del giudizio si concluse con una sentenza di condanna alla rifusione delle spese giudiziarie delle controparti ammontanti a circa euro 43.000,00 oltre accessori con conseguente aggravamento della sua difficile situazione economica (doc. 2).

SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineata la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

1) ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dal ricavato della vendita dei terreni siti in Rondanina (GE) e dalla quota disponibile della pensione mensile del conchiudente, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, del compenso del professionista che ha predisposto la domanda di liquidazione del patrimonio e del legale che lo assiste.

Il Sig. Morazzano è proprietario di n. 7 terreni siti nel comune Rondanina (GE) per un totale di are 98 e ca 481 (frutto, castagneto, seminativo e pascolo) (cfr. all. 22 del doc. 1).

E'altresi proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

- a) un'autovettura immatricolata in data 21 febbraio 2012 targata EL179XX modello Toyota IQ. L'autovettura in questione è stata data in conto vendite alla società "Anche meglio di prima s.r.l.", il 6 luglio 2018, ed è stata venduta al prezzo di euro 3.500,00 ad un soggetto residente a Montecarlo che ha provveduto ad immatricolarla nel Principato di Monaco (doc. 4). Nonostante il passaggio l'auto risulta ancora di proprietà del debitore, come emerge dalla visura del PRA (cfr. all. 13 del doc. 1);
- b) il motociclo Piaggio Carnaby tg DN71044 è stato rottamato in data 22 maggio 2017 (doc. 5)
- c) L'arredo presente presso la propria abitazione risulta privo di valore economico, come emerge dalle fotografie allegate (cfr. all. 19 del doc. 1).

Non ha rilasciato fidejussioni a garanzia di debiti altrui.

E' titolare di:

- a) conto corrente n. 1000/15478 acceso presso Banca Intesa San Paolo, che alla data del 31.12.2020 presenta un saldo di euro 378,85, conto corrente che non gode di un fido di cassa (doc. 6);
- b) conto corrente n. 400058-5 acceso presso Deutsche Bank s.p.a. che alla data del 31.12.2020 presenta un saldo di euro 91.74 (doc. 7).

Si riportano qui a compendio della situazione, le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la capacità reddituale del conchiudente (cfr. all. 16 del doc. 1).

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
Imponibile fiscale	36.035	36.461	37.014
Imposta netta	-9.326	-9.574	-9.800
Add.reg.ecom.	-973	-907	-924
BONUS			
Redd netto annuale	25.736	25.980	26.290
Reddito netto mensile	2.144	2.165	2.190

(Il reddito mensile è stato calcolato sulla base di 12 mesi: occorre precisare che in tale media è compresa anche la 13ma mensilità; nei 12 mesi la pensione percepita si attesta su circa euro 1.950,00 mensili).

2) FABBISOGNO PER IL PROPRIO MANTENIMENTO

Il nucleo familiare del conchiudente è unicamente composto dal Sig. Morazzano infatti, il 16/12/2014 i coniugi Toschi Silvana, nata a Genova il 22/06/1965 e Morazzano Claudio Giuseppe , nato a Genova il 22/02/ 1952 presentavano congiuntamente ricorso per separazione consensuale, con cui il debitore si

assumeva l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili alla moglie e di provvedere al pagamento dei ratei fino all'estinzione del finanziamento ottenuto da Banca Intesa SanPaolo, manlevando la Sig.ra Toschi Silvana da ogni onere e responsabilità nei confronti di terzi, avendo la stessa prestato fideiussione (doc. 8).

Pertanto, per soddisfare i propri bisogni lo scrivente ritiene che siano necessari circa euro 1.355,48 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella (cfr. all. 21 del doc. 1).

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Spese alimentari	300,00	3.600,00
Spese utenze (gas.luce.acqua)	55,00	660,00
Spese mediche	50,00	300,00
Wifi-telefonia	50,00	600,00
Canone locazione	610,00	7.320,00
Contributo mantenimento moglie	100,00	1.200,00
Polizza Capo Famiglia Intesa	6,50	78,00
TARI	7,58	91,00
Imprevisti	50,00	600,00
Assicurazione Vita Metlife Europe	26,40	316,80
Abbigliamento e calzature	<u>100,00</u>	<u>1.200,00</u>
Totale	1.355,48	16.265,76

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- L'importo del canone di locazione, oltre gli oneri condominiali è stato dedotto dal contratto di locazione abitativa agevolata datato 04.04.2013, registrato all'Ufficio del Registro in data 08.04.2013 al n. 5680 stipulato con la sig.ra Orlandi Armanda (cfr. all. 14 del doc. 1);
- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono), sono stati stimati sulla base della media delle corrispondenti spese sostenute negli ultimi mesi (cfr. all. 21 del doc. 1);
- L'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2019 (cfr. all. 21 del doc. 1);
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.

3) RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo verranno analizzate nel dettaglio, le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

Il ricorrente indica di aver contratto in precedenza finanziamenti a scopo personale per i bisogni della propria famiglia, rispettivamente con:

3.1 Istituti di credito/ finanziarie

- **Finanziamento Banca Intesa Sanpaolo:** contratto n. 2482478 del 01/04/2015 da rimborsare in n. 128 rate mensili da euro 579,25 ridotte, a seguito di un unico versamento anticipato di euro 10.000,00 in data 09 gennaio 2017, ad euro 447,22 e la scadenza è il 1 maggio 2025. Debito residuo € 28.174,00 (doc. 9)
- **Finanziamento Banca Intesa Sanpaolo :** contratto n. 507379 stipulato in data 05.gennaio 2017 per l'importo complessivo di euro 42.000,00 (capitale ed interessi) da rimborsare in n. 120 rate mensili di euro 350,00 scadenza 01 febbraio 2027 importo residuo 22.750,00 euro ; tale credito è assistito dalla cessione del quinto della pensione (cfr. doc. 9);
- **Finanziamento Fidelity:** contratto n. 0013103046578260 iniziato 11 agosto 2020 e scadente il 5 settembre 2027 per n. 84 rate mensili di euro 412,00 : importo residuo euro 33.981,00 (doc. 10);
- **Carta di credito Fidelity:** carta n. 001 1135013764150 con una linea di credito ad uso rotativo massimo euro 1.500,00; debito residuo euro 577,86 rateizzato in rate da euro 45,00 mensili (doc.11);

3.2 Debiti verso terzi.

Il sig. Morazzano veniva condannato con sentenza del Tribunale di Genova n. 1033/2020 pubblicata il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 2) al pagamento delle spese di lite:

- a) nei confronti di Silene S.r.l., della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se documentate;
- b) in favore di ASL 2 Savonese della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se documentate;
- c) in favore di Unipol SAI Assicurazione S.p.a. della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se documentate.

La Silene S.r.l. notificava atto di precetto in data 29 luglio 2020 e procedeva alla notifica di pignoramento presso terzi (doc. 12), la cui udienza per l'assegnazione era stata fissata all'8 gennaio 2021 e, rinviata d'ufficio a data da destinarsi, fino alla concorrenza della somma di euro 28.820,53.

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata (cfr. all. 11 del doc. 1).

3.3 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si debbono aggiungere:

*) il compenso del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari 2.880,00 oltre CP (4%) e IVA (22%);

*) il compenso del professionista che ha disposto il domanda di liquidazione del patrimonio e del Legale pari ad 1.500,00 euro oltre accessori ed iva.

L'importo dell'OCC è stato determinato in conformità all'art. 16 comma 5 del DM 202/2014, nel limite massimo consentito non superiore al 10% dell'attivo. (doc. 13)

4) PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, il conchiudente si è visto costretto a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. n. 3/2012, prevedendo:

- Il pagamento delle spese relative al proprio mantenimento su base mensile;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC , di euro 2.880,00 oltre CP ed IVA, e dei professionisti (advisor e Legale) di euro 1.500,00 oltre CP e Iva, da pagarsi in rate mensili a partire dalla data del decreto di apertura della liquidazione dei beni ex art, 14 quinquies L. n. 3/12;
- Il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- Il pagamento parziale dei creditori chirografi, che verrà effettuato con versamenti mensili rateali.

Come già indicato, il ricorrente possiede entrate derivanti unicamente dalla pensione pari ad euro 1.950,00 mensili, come si evince sia dai cedolini della pensione relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020 e Gennaio 2021 (doc. 14) ed uscite per il sostentamento proprio pari ad euro 1.355,00 circa (cfr. all. 21 doc. 1).

Pertanto, a fronte di quanto sopra, la somma che il conchiudente potrebbe ragionevolmente mettere a disposizione della massa creditoria con decorrenza dalla data del decreto di apertura della Liquidazione

del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 L. 3/2012, ammonta ad 600,00 euro mensili, per una durata massima di mesi 48 per un importo complessivo pari ad euro 28.800,00.

La quota mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere superiore ad euro 600,00 somma non irrisoria tenuto conto che l'indice Istat 2019 fissa la soglia di povertà assoluta in euro 807,77 e la spesa media mensile necessaria per un tenore di vita dignitoso in euro 2.345,00 per nucleo familiare composto da una o più persona (doc. 15).

Naturalmente il debitore si rimette alla misura che giustamente e correttamente verrà stabilita dall'Ill.mo Giudice Designato.

Si precisa inoltre che il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio , trattandosi di procedura concorsuale, comporta la revoca della cessione volontaria della quota del quinto dello stipendio (euro 350,00) in favore dell'istituto Intesa Sanpaolo S.p.a. e la revoca dell'eventuale provvedimento di assegnazione del quinto della pensione a seguito di pignoramento presso terzi promosso da Silene S.r.l. poiché si è in presenza di cessione di crediti futuri inopponibili ai creditori concorsuali.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta di pagamenti si confida nella nomina quale liquidatore del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo, che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di liquidazione del patrimonio, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali, comporterebbe, per i creditori, il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale, mentre la liquidazione del patrimonio consente una soddisfazione parziale dei creditori, garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore.

Tutto quanto sopra premesso, il Sig. Morazzano Claudio Giuseppe come in atti rappresentato, difeso, assistito e domiciliato, allegata al presente atto, la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14 ter co.3 L. n. 3/2012 (doc. 1)

INSTA

Affinchè, l'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui all' art. 7, co.2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore :

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art.14 quinquies , comma 1 L. n. 3/2012

nomini il liquidatore nella persona dell'OCC;

- 2) disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ed, in particolare, disponga la revoca della cessione del quinto della pensione in favore del creditore Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;
- 3) stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Si produce:

- 1) Relazione Particolareggiata dell'OCC con n. 22 allegati;
- 2) Copia sentenza n. 1033/2020;
- 3) Copia dichiarazione presa in conto vendita auto Toyota, resa da "Anche Meglio di Prima srl";
- 4) Copia vendita Toyota;
- 5) Copia certificazione autodemolizioni Mangini relativa alla scooter Piaggio;
- 6) Copia estratto conto Intesa San Paolo al 31.12.2020;
- 7) Copia estratto conto Deutsche bank al 31.12.2020;
- 8) Copia verbale di separazione e pedissequo atto omologa;
- 9) Copia dichiarazione elenco debiti;
- 10) Copia finanziamento Fidelity;
- 11) Copia carta di credito Fidelity;
- 12) Copia dichiarazione Poste Italiane a seguito di pignoramento presso terzi ad istanza Silene srl;
- 13) Copia fatt. n. 29 del 26/11/20 OCC per apertura pratica;
- 14) Copia cedolini pensione mesi di Novembre e Dicembre 2020 e Gennaio 2021;
- 15) Tabella ISTAT costi al consumo per le famiglie.

Con osservanza.

Genova, 28/04/2021

Avv. Simona Pometto

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

In ordine al ricorso presentato da MORAZZANO CLAUDIO GIUSEPPE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA

INCARICATO ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(ex art. 14-ter L. 3/2012 e successive modifiche)

Proc. N. 28/2020 del 26/11/2020 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014
OCC – COMMERCIALISTI DI GENOVA presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Genova

1. PREMESSA
2. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
3. L'ATTIVO ED IL PASSIVO/SPESE CORRENTI NECESSARIE AL
SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE
4. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA
DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE OBBLIGAZIONI
5. LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE
6. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI
CINQUE ANNI
7. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
8. LA COMPLETEZZA, LA VERIDICITA' E L'ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE FORNITA
9. ALLEGATI

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Paolo Corradino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1906 sez. A, con studio a Chiavari (GE) in Via Zara 35/8, pec: paolocorradino@pec.studioarzcor.it, è stato nominato in data 26/11/2020 dall'OCC – COMMERCIALISTI DI GENOVA (v. allegato 1) quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal Signor CLAUDIO GIUSEPPE MORAZZANO (d'ora in avanti anche "debitore"), nato a Genova (GE) il 25/02/1952, codice fiscale MRZCDG52B25D969Y, residente a Genova (GE) in Via Montallegro 32 A int. 48.

Il ricorrente ha presentato la richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e successive modifiche (v. allegato 4).

Con riguardo alla dichiarazione di terzietà ed indipendenza, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. n. 267 del 16/03/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive ex art. 15 Legge n. 3 del 27/01/2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico,
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse,
- c) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore.

Ricorrono, inoltre, i presupposti ex art. 7 della L. 3/2012 e successive modifiche e, cioè, il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovra indebitamento. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 6 c. 2 L. 3/2012, si trova quindi in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla L. 3/2012 successivamente modificata dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 cd “decreto ristori” (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell’accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
- non ha già beneficiato dell’esdebitamento per due volte.

Il debitore ha consegnato all’incaricato Gestore la seguente documentazione:

1. Istanza nomina Gestore;
2. Cassetto fiscale;
3. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
4. Cedolini pensione ultimi 3 mesi 2020;
5. Estratti conto degli ultimi tre anni del c/c n. 100000015478 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e fino alla data del 31/12/2020;
6. Estratto conto del c/c n. 000000400058 acceso nel mese di novembre presso Deutsche Bank S.p.A. e fino alla data del 31/12/2020;
7. Elenco mobili e arredi con fotografie;
8. Certificato contestuale Stato di famiglia e Residenza;
9. Visure PRA;
10. Elenco delle spese necessarie per il sostentamento;
11. Dichiarazione assenza di atti dispositivi patrimoniali;
12. Dichiarazione di assenza di fidejussioni e garanzie a favore di terzi.

Lo scrivente professionista incaricato ha proceduto a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- Accettazione nomina;
- Deposito istanza per richiesta autorizzazione accesso alle banche dati;

- Esame della domanda avanzata dal debitore;
- Verbalizzazione dichiarazioni del debitore;
- Richiesta visure protesti;
- Verifica esistenza decreti ingiuntivi;
- Esame ultime dichiarazioni dei redditi presentate relative agli anni d'imposta 2019/2018/2017 (ultimi tre anni);
- Esame degli estratti conto bancari degli ultimi quattro anni;
- Richiesta carichi pendenti presso Ufficio tributi locali;
- Richiesta Centrale di allarme interbancaria Banca d'Italia;
- Richiesta Anagrafe Tributarie – Rapporti Finanziari;
- Inventario dei beni del debitore.

La domanda di liquidazione è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3 della legge n. 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento;
- certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Genova.

2. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In sintesi, la domanda di liquidazione di tutto il patrimonio del ricorrente si sostanzia nella seguente offerta ai creditori:

- Il pagamento delle spese relative al proprio mantenimento su base mensile;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC, di euro 2.880,00 oltre CP ed IVA e dei professionisti (advisor e legale) di euro 1.500,00 (oltre CP ed

Iva) da pagarsi in rate mensili a partire dalla data del decreto di apertura della liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies L. n. 3/12;

- Il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- Il pagamento parziale dei creditori chirografi, che verrà effettuato con versamenti mensili rateali.

Il debitore possiede entrate derivanti unicamente dalla pensione pari ad euro 1.950,00 mensili secondo l'ultimo cedolino del mese di novembre 2020, al lordo dell'assegnazione della somma pignorata di euro 350,00 ed uscite per il sostentamento proprio pari ad euro 1.355,00 circa.

Quindi, la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria con decorrenza dalla data del decreto di apertura della Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 L. 3/2012 ammonta ad euro 600,00 mensili per una durata massima di mesi 48 per un importo complessivo pari ad euro 28.800,00, oltre il ricavato della vendita dei terreni siti in Rondanina (GE).

3. L'ATTIVO E IL PASSIVO – SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBIORE

ATTIVO

Secondo la proposta del debitore, l'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dal ricavato della vendita dei terreni siti nel comune di Rondanina (GE) e dalla quota disponibile della propria pensione mensile, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, del compenso del professionista che ha predisposto la domanda di liquidazione del patrimonio e del legale che lo assiste.

Il debitore è proprietario di n. 7 terreni siti nel comune Rondanina (GE) per un totale di are 98 e ca 481 (frutto, castagneto, seminativo e pascolo) .

E' altresì proprietario dei seguenti beni mobili registrati: un'autovettura immatricolata in data 21 febbraio 2012 targata EL179XX modello Toyota IQ, la quale è stata data in conto

vendita alla società "Anche meglio di prima s.r.l." in data 6 luglio 2018 ed è stata venduta al prezzo di euro 3.500,00 ad un soggetto residente a Montecarlo che ha provveduto ad immatricolarla nel Principato di Monaco pur continuando a risultare di proprietà del debitore dalla visura al PRA; mentre il motociclo Piaggio Carnaby tg DN71044 è stato rottamato in data 22 maggio 2017.

L'arredo presente presso la propria abitazione risulta privo di valore economico, come emerge dalle fotografie allegate.

Il debitore non è intestatario di quote sociali.

Non ha rilasciato fidejussioni a garanzia di debiti altrui.

E' titolare di conto corrente n. 1000/15478 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo SpA, che alla data del 31/12/2020 presenta un saldo di euro 378,25; conto corrente che non gode di un fido di cassa.

E' titolare di un altro conto corrente n. 400058 acceso presso Deutsche Bank SpA che alla data del 31/12/2020 presenta un saldo di euro 91,74; conto corrente che non gode di un fido di cassa.

Il ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale.

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
Imponibile fiscale	36.035	36.461	37.014
Imposta netta	-9.326	-9.574	-9.800
Add.reg.e com.	-893	-907	-924
BONUS			
Redd netto annuale	25.816	25.980	26.290
Reddito netto mensile	2.151	2.165	2.190

Il reddito mensile è stato calcolato sulla base di dodici mesi: occorre precisare che in tale media è compresa anche la 13ma mensilità; nei dodici mesi la pensione percepita si attesta su circa euro 1.950,00 mensili al lordo della cessione del quinto.

Il nucleo familiare del debitore è composto solo dallo stesso; infatti in data 16/12/2014 i coniugi Toschi Silvana, nata a Genova il 22/06/1965 e Morazzano Claudio Giuseppe, nato a Genova il 22/02/1952 presentavano congiuntamente ricorso per separazione consensuale, con cui il debitore si assumeva l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili all'ex coniuge e di provvedere al pagamento dei ratei fino all'estinzione del finanziamento ottenuto da Banca Intesa Sanpaolo, manlevando Toschi Silvana, che aveva prestato fideiussione, da ogni onere.

Pertanto, per soddisfare i propri bisogni, il debitore ritiene che siano necessari circa euro 1.355,48 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella.

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Spese alimentari	300,00	3600,00
Spese utenze (gas. luce. acqua)	55,00	660,00
Spese mediche	50,00	600,00
Wifi-telefonia	50,00	600,00
Canone locazione	610,00	7320,00
Contributo mantenimento ex moglie	100,00	1200,00
Polizza Capo Famiglia Intesa	6,50	78,00
TARI	7,58	90,96
Imprevisti	50,00	600,00
Assicurazione Vita Metlife Europe	26,40	316,80
Abbigliamento e calzature	100,00	1200,00
Totale	1.355,48	16.265,76

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- L'importo del canone di locazione, oltre gli oneri condominiali, è stato dedotto dal contratto di locazione abitativa agevolata datato 04.04.2013, registrato all'Ufficio del Registro in data 08.04.2013 al n. 5680 stipulato con la sig.ra Orlandi Armanda.
- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono) sono stati stimati sulla base della media delle corrispondenti spese sostenute negli ultimi mesi.
- L'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2019.

- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.

PASSIVO

Per quanto riguarda il passivo, si considerano i seguenti debiti che il debitore indica di aver contratto a scopo personale per i bisogni della propria famiglia:

3. Istituti di credito/ finanziarie

3.1 Finanziamento Banca Intesa Sanpaolo: contratto n. 2482478 del 01/04/2015 da rimborsare in n. 128 rate mensili da euro 579,25 ridotte, a seguito di un unico versamento anticipato di euro 10.000,00 in data 09 gennaio 2017, ad euro 447,22 e la scadenza è il 1 maggio 2025. Debito residuo 28.174,00.

3.2 Finanziamento Banca Intesa Sanpaolo : contratto n. 507379 stipulato in data 05 gennaio 2017 per l'importo complessivo di euro 42.000,00 (capitale ed interessi) da rimborsare in n. 120 rate mensili di euro 350,00; scadenza 01 febbraio 2027, importo residuo 22.750,00 euro ; tale credito è assistito dalla cessione del quinto della pensione;

3.3 Finanziamento Fidelity: contratto n. 0013103046578260 iniziato 11 agosto 2020 e scadente il 5 settembre 2027 per n. 84 rate mensili di euro 412,00 : importo residuo euro 33.981,00.

3.4 Carta di credito Fidelity: carta n. 001 1135013764150 con una linea di credito ad uso rotativo massimo euro 1.500,00; debito residuo euro 577,86 rateizzato in rate da euro 45,00 mensili;

3.5 Debiti verso terzi.

Il sig. Morazzano veniva condannato con sentenza n. 1033/2020 pubblicata il 2 luglio 2020 al pagamento delle spese di lite nei confronti di Silene S.r.l. della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se documentate; in favore di ASL 2 Savonese della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se documentate; in favore di Unipol SAI Assicurazione S.p.a. della somma di euro 12.678,00 oltre rimborso spese 15% C.P.A. ed IVA oltre le spese di CTP se

documentate. Silene S.r.l. notificava atto di precetto in data 29 luglio 2020 e procedeva alla notifica di pignoramento presso terzi la cui udienza per l'assegnazione era stata fissata all'8 gennaio 2021 (rinviata al 03 maggio 2021) fino alla concorrenza della somma di euro 28.820,53.

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata.

3.6 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari ad €. 2.880,00 oltre CP (4%) e IVA (22%) oltre il compenso del professionista che ha disposto la domanda di liquidazione del patrimonio e del Legale pari ad €. 1.500,00 euro oltre accessori ed iva.

L'importo dell'OCC è stato determinato in conformità all'art. 16 comma 5 del DM 202/2014, nel limite massimo consentito non superiore al 10% dell'attivo.

Oltre ai compensi di cui sopra vanno indicati i presumibili costi della procedura:

- Stima terreni siti in Rondanina (GE) con conferimento incarico ad un perito il cui compenso presumibile si aggira intorno ad euro 1.000,00 compresi accessori;
- Spese pubblicità legale per vendita dei terreni (PVP. Aste giudiziarie e prenotazione sala gara circa euro 350,00);
- Imposta di registro per decreto di apertura euro 200,00.

Dalle ricerche eseguite e dalla documentazione a disposizione dello scrivente non risultano altri debiti a carico del debitore.

Va osservato che a carico del debitore:

- non risultano protesti;
- risulta un procedimento esecutivo mobiliare nella forma di atto di pignoramento presso terzi promosso da Silene S.r.l. la cui udienza per il provvedimento di assegnazione è stata fissata il 03 maggio 2021;

- sulla pensione mensile grava solo la cessione del quinto a favore dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a. sul finanziamento n. 507379;
- non pendono istanze di fallimento, in quanto il debitore è soggetto non fallibile.

Naturalmente l'apertura della procedura della liquidazione del patrimonio, trattandosi di procedura concorsuale, comporterà la revoca della cessione del quinto nonché dell'eventuale provvedimento di assegnazione del quinto della pensione a seguito di pignoramento presso terzi poiché si è in presenza di cessione di credito futuro che non è opponibile ai creditori concorsuali.

4. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DA DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Il debitore ha fornito tutte le informazioni relative al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla sua posizione reddituale.

Il Signor Morazzano Claudio Giuseppe è pensionato e dal 2008 percepisce la somma mensile di circa euro 1.600,00 al netto della cessione del quinto e rappresenta la sua unica fonte stabile di reddito. Il nucleo familiare è composto solo dal sovraindebitato.

La storia del Signor Morazzano è molto simile ad altrettante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi a lui non imputabili, tali da originare una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”*.

Una delle cause del sovraindebitamento del Sig. Morazzano Claudio Giuseppe è da individuarsi nella malattia della madre la quale, il 24 dicembre 2011, di anni 88, cadeva e si fratturava per l'ennesima volta il femore. Dopo la riabilitazione la mamma non era più in grado di vivere da sola diventando invalida al 100% e non autosufficiente. Da qui nacque l'esigenza di collocare la stessa in una struttura (RSA) idonea che veniva individuata nella

Casa di Riposo Hotel di Varazze con una retta mensile di euro 1.650,00. Poiché la madre percepiva soltanto una pensione di euro 850,00 mensili, il Sig. Morazzano Claudio Giuseppe ha dovuto provvedere ad integrare la retta e a sostenere il costo delle medicine di cui necessitava in quanto non mutuabili (una infinità di visite ortopediche, apparecchi acustici, protesi dentaria, acquisto di busto ortopedico per sostenere la schiena) oltre alle spese di trasporto che doveva affrontare tre volte alla settimana per raggiungere Varazze; tutti questi costi hanno concorso ad aggravare la situazione economica alquanto precaria del debitore. Nonostante tutta l'assistenza prestata a favore della madre, nel 2015 l'ennesima caduta, avvenuta nella hall della casa di riposo Hotel Gronda, peggiorò la situazione; infatti, a seguito dell'ultima caduta, si occludeva un'arteria della gamba sinistra per cui fu necessario sottoporla ad un by pass nella struttura "Villa Azzurra" a Rapallo con un costo di circa euro 2.000,00; inoltre, la ferita provocata dal gesso causava l'inizio di cancrena non riconosciuta tempestivamente dai medici e ciò, infine, portava all'amputazione della parte inferiore dell'arto sinistro. Tutti questi tentativi risultarono vani in quanto a Ferragosto del 2015 avvenne il decesso della signora il che comportò una ulteriore spesa per il funerale pari ad euro 3.361,02.

Venne consigliato al debitore di fare causa ai medici sulla base delle cartelle cliniche al fine di ottenere un risarcimento del danno; ma la causa civile si concluse con una sentenza di condanna alla rifusione delle spese giudiziarie delle controparti ammontanti a circa euro 43.000,00 oltre accessori, con conseguente aggravamento della difficile situazione economica del debitore.

Ecco, quindi, il ricorso del soggetto debitore alla procedura di sovraindebitamento con l'intenzione di adempiere ai propri oneri ma in proporzione alla propria capacità reddituale, così da poter recuperare la propria dignità sociale. In ordine alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, come si evince da quanto esposto in precedenza, i debiti contratti hanno avuto origine da eventi eccezionali sopravvenuti e, quindi, da cause a lui non imputabili.

5. LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Sui motivi dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, si è già riferito nel capitolo precedente.

Al debitore non si può ascrivere un'incapacità di gestione finanziaria delle proprie capacità reddituali, in particolare sotto il profilo previsionale/gestionale e finanziario, *in quanto la causa dell'indebitamento sopra individuata è dipesa da eventi esterni imprevedibili ed estranei alla volontà dello stesso.*

Per le considerazioni sopra svolte, lo scrivente ritiene che, nel caso di procedura liquidatoria, il debitore, anche eventualmente non meritevole, possa averne accesso laddove esponga di porre a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio (non solo quello corrente ma anche quello futuro, accertato al momento, per i prossimi quattro anni).

Il sottoscritto ritiene pure che il giudizio di meritevolezza o meno debba senz'altro essere esperito nelle valutazioni da porsi in merito alla successiva richiesta di esdebitazione. La stessa relazione illustrativa del Ministero di Giustizia al disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con specifico riguardo alla L. 3/2012, così si esprime:

"Nel corso dell'istruttoria si è discusso sul come configurare i requisiti di meritevolezza del debitore cui si applica la procedura di sovra indebitamento, al fine della sua possibile esdebitazione.

A fronte di un'opinione che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell'istituto, avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l'orientamento di chi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più alto indice di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento, ha scelto di non esigere, per l'ammissione alla procedura in questione, requisiti soggettivi troppo stringenti. A ciò ha indotto la considerazione, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo

sovra indebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili, in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".

Tornando, quindi, alla procedura liquidatoria richiesta dal Sig. Morazzano Claudio Giuseppe, lo scrivente ritiene che, mancando atti compiuti con colpa grave, in malafede o atti in frode per i creditori, il suo comportamento sia giustificabile e non pregiudichi l'ammissione alla procedura liquidatoria di tutto il suo patrimonio.

6. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Lo scrivente professionista ha chiesto e ricevuto i documenti concernenti lo *standing* creditizio del debitore dal Centro Rischi Finanziari (CRIF) nonché dalla Banca d'Italia Centrale dei Rischi e Centrale di Allarme Interbancaria.

Gli esiti sono i seguenti:

CRIF: in relazione ai rapporti indicati nel documento *de quo*, i debiti sono conformi a quanto dichiarato dal debitore ed elencati al punto 3) del passivo.

CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA BANCA D'ITALIA: il debitore non risulta presente nell'archivio.

CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA: viene evidenziata solo la posizione debitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.

RAPPORTI ANAGRAFE FINANZIARIA; il documento rilasciato dall'anagrafe tributaria alla data del 31/12/2020 espone conti correnti e finanziamenti ampiamente illustrati al punto 3) alla voce dell'attivo e passivo.

7. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Le ricerche eseguite dallo scrivente non hanno messo in evidenza atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dal debitore e riscontrato nel cassetto fiscale, non è stato compiuto nessun atto di disposizione patrimoniale.

Non risultano atti di frode in danno dei creditori compiuti dal debitore.

Allo stato attuale, il debitore risulta intestatario di n. 7 terreni siti nel comune Rondanina (GE) per un totale di are 98 e ca 481 (frutto, castagneto, seminativo e pascolo) il cui ricavato della vendita viene messo a disposizione dei creditori, mentre non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato (come già specificato al punto 3) dell'attivo).

8. LA COMPLETEZZA, LA VERIDICITA' E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Il ricorrente ha fatto pervenire allo scrivente professionista esauriente documentazione secondo quanto previsto dagli articoli 9 co. 2 e 14-ter co. 3 della L. 3/2012. Oltre a ciò, lo scrivente ha chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi per completare e verificare il set informativo necessario.

Dall'analisi di tutta la documentazione raccolta, il sottoscritto rileva che essa risulta quanto più completa ai fini delle analisi e valutazioni dell'attivo e del passivo della procedura di sovra indebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

Si evince, quindi, una situazione di crisi del debitore alla quale si può rimediare accedendo alla procedura di liquidazione del patrimonio con richiesta di blocco delle iniziative

individuali dei creditori e dell'impossibilità per questi ultimi di acquisire diritti di prelazione e corrispondenti posizioni di vantaggio.

Lo scrivente può quindi concludere che, nel caso in esame, sussiste una sostanziale **esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta**, per cui la procedura di liquidazione del patrimonio risulta prediligere al fine del soddisfacimento parziale della massa dei creditori, secondo i criteri di prelazione stabiliti dalla legge.

Lo scrivente rimane a disposizione dell'Onorevole Tribunale per chiarimenti e/o integrazioni alla presente relazione.

9. ALLEGATI

- 1) Nomina del gestore della crisi;
- 2) Carta d'identità del debitore;
- 3) Certificato contestuale residenza e stato di famiglia del debitore;
- 4) Istanza di nomina del gestore della crisi;
- 5) Verbale del 29/01/2021 - inventario beni debitore;
- 6) Certificato Unico Debiti Tributarî Agenzia Entrate;
- 7) Report Crif;
- 8) Report Centrale Rischi Banca d'Italia;
- 9) Banca dati CTC;
- 10) Certificato Anagrafe Tributaria – Rapporti finanziari;
- 11) Dichiarazione assenza di atti dispositivi patrimoniali;
- 12) Estratti c/c al 31/12/2020;
- 13) Visure PRA;
- 14) Contratto di locazione abitazione;
- 15) Spese funerale;
- 16) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 17) CU INPS 2020/2019/2018;

- 18) Cedolini INPS OTT/NOV/DIC 2020;
- 19) Fotografie arredo;
- 20) Elenco debiti;
- 21) Elenco spese sostentamento;
- 22) Visura catastale.

Con osservanza.

Genova, li 05/03/2021

IL PROFESSIONISTA OCC

